


Comune di **BORGO CALE**.....

Provincia di **VERCELLI**.....

REGOLAMENTO

per

**l'applicazione della imposta di consumo
sui materiali per costruzioni edilizie**



REGOLAMENTO

per l'applicazione delle Imposte di consumo
sui materiali per costruzioni

Art. 1.

Con decorrenza dal 9 luglio 1936-XIV è istituita in questo Comune l'imposta di consumo sui materiali per costruzioni edilizie che sarà applicata con le norme contenute nel presente regolamento.

Applicazione dell'imposta.

Art. 2.

(Art. 39 T. U. per la finanza locale 34 Reg. 30-4-1936 N. 1138)

L'imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi o in notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, si riscuote in base a computo metrico e mediante liquidazione da farsi a fabbrica o lavoro ultimato.

Si considera edificio qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo od assicurata permanentemente alle rive, sia essa fatta in muratura come interamente formata in legno, ferro od altro materiale nonchè altra costruzione edilizia che ab-

bia carattere di stabilità, comprese le opere d'arte stradali, portuali e simili.

Per edificio nuovo s'intende non soltanto un edificio costruito dalle fondamenta, ma anche qualsiasi ampliamento, sopralzo o ricostruzione totale di un edificio esistente.

Per notevole rifacimento s'intende qualsiasi ricostruzione parziale di un edificio esistente, nonchè qualunque variazione al numero, alla disposizione ed alla consistenza dei locali, ed in genere ogni altra opera d'innovazione o di modifica, sempre quando tali rifacimenti importino un volume eccedente cinque metri cubi di costruzione effettiva piena.

Art. 3.

(Art. 39 T. U. per la finanza locale).

Sui materiali impiegati nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice civ. (1), l'imposta si esige mediante abbonamento obbligatorio secondo le norme stabilite nel presente regolamento.

Il canone annuo da corrispondersi per ciascun edificio, sarà determinato, in base all'aliquota fissata dalla tariffa di cui al seguente articolo, per ogni metro quadrato di superficie coperta e per ogni piano costituente il fabbricato.

(1) *Art. 1604 del Codice Civile.* — Le riparazioni di piccola manutenzione che stanno a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario (e sono quelle indicate dall'articolo 1576, non altrimenti indicate che per « piccole riparazioni ») sono determinate dalla consuetudine dei luoghi, e fra le altre sono riparazioni da farsi: ai focolari, frontoni, stipiti ed architravi dei camini, all'incrostamento del basso delle muraglie negli appartamenti e negli altri luoghi di abitazione all'altezza di un metro, al pavimento ed a' quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi siano rotti, ai vetri, eccetto che siano stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza maggiore, per cui l'inquilino non sia responsabile; alle imposte degli usci, ai telai delle finestre, alle tavole dei tramezzi o alle imposte delle botteghe, ai cardini, ai chiavistelli ed alle serrature.

Art. 4.

L'imposta di cui ai precedenti articoli si applica in base alla tariffa comunale.

Quella sui materiali impiegati nella riparazione di cui agli articoli 37 e 38 del Regol. 30-4-1936 N. 1138 è però applicabile soltanto dopo decorso dieci anni dalla dichiarazione di abitabilità o dal rilascio di licenza equivalente, e, in mancanza, dal compimento dell'edificio.

Art. 5.

L'imposta è dovuta dal proprietario dell'edificio e in solido con esso dai suoi successori od aventi causa, nei limiti della responsabilità a ciascuno di essi spettante a norma di legge.

Nelle costruzioni in condominio per quote divise, il contributo eventualmente dovuto per superfici di piano in uso o proprietà comune è ripartito a carico dei vari proprietari in ragione della superficie assoggettata a contributo delle rispettive proprietà divise ed aggiunto al contributo per esse dovuto.

Art. 6.

L'impiego, nella costruzione, di materiali usati, come pure la destinazione dell'edificio costruito a scopi di beneficenza, non danno diritto ad esonero o riduzione alcuna della tassa, tranne che nei casi previsti dal presente regolamento.

Nel caso che i materiali usati, da impiegarsi nella costruzione, provengano da edifici esistenti o demoliti nel territorio del Comune, può esserne concesso l'esonero dall'imposta, purchè ne sia fatta domanda al Podestà prima della demolizione, in modo che, accertatane, mediante computo metrico, l'imposta relativa, possa questa dedursi a suo tempo su quella dovuta sulla nuova costruzione.

Denuncia.

Art. 7.

Chiunque intenda costruire edifici in tutto od in parte nuovi, od eseguire notevoli rifacimenti di edifici già esistenti deve farne preventiva denuncia all'Ufficio delle Imposte di consumo.

La denuncia è fatta su scheda da fornirsi gratuitamente dall'Ufficio suddetto e deve indicare:

- a) il cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario;
- b) la precisa località in cui il nuovo edificio deve sorgere o l'esatta ubicazione dell'edificio già esistente da ricostruirsi o di quello al quale siano da apportarsi ampliamenti, sopralzi o rifacimenti da denunciarsi come tali, devono essere di notevole entità;
- c) il tipo di costruzione, indicando, in base ai relativi progetti:

quando si tratti di costruzioni per edifici nuovi ad uso abitazione o per la parte riconoscibile come nuova dagli ampliamenti, sopralzi, ricostruzione totale di edifici esistenti, la cubatura vuota per pieno che la fabbrica nuova o da rifarsi potrà avere a lavoro ultimato; o i metri quadrati di superficie che dovranno essere coperti e i piani dell'edificio;

quando si tratti di costruzioni chiuse da solo muro perimetrale, senza muri interni o senza piani superiori, la superficie che dovrà essere coperta;

quando si tratti di notevoli rifacimenti di edifici esistenti, nonchè per i manufatti e gli impianti di nuova costruzione, che non siano misurabili con i sistemi suddetti, o per le altre costruzioni, comprese quelle speciali non assimilabili alle costruzioni ad uso di abitazione (come teatri, cinematografi, autorimesse e simili), le quantità delle diverse specie di materiali che saranno presumibilmente impiegati.

La denuncia all'ufficio si deve presentare anche per gli edi-

fici esenti da imposta o per le costruzioni provvisorie, nonché per i lavori in corso alla data della applicazione del presente regolamento.

Art. 8.

La denuncia degli edifici soggetti alla imposta annua obbligatoria di cui all'articolo 3, deve essere presentata, dai proprietari degli edifici medesimi, all'Ufficio delle Imposte di consumo, su scheda fornita gratuitamente, una volta tanto, entro il mese di settembre e deve contenere:

- a) il cognome, nome, paternità e domicilio del proprietario;
- b) la via o località e il numero civico dell'edificio;
- c) il numero dei piani costituenti la proprietà, e, per ogni piano, la superficie coperta in metri quadrati;
- d) la data della dichiarazione di abitabilità o di altra licenza o titolo equivalente.

Per gli edifici in condominio la denuncia deve essere presentata dall'amministratore del condominio, il quale viene iscritto nell'elenco di cui al successivo art. 11.

Per gli edifici già denunciati è obbligatoria una nuova denuncia nel caso di variazioni nei dati di cui ai precedenti comma.

Tale denuncia deve essere presentata entro un mese dalle verificatesi variazioni.

La denuncia si omette per le costruzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno, per gli edifici di proprietà ovvero in uso dell'Amministrazione dello Stato o della Croce Rossa, o per le riparazioni di opifici industriali, colonici, di opere di bonifica o di miglioramento agrario.

Art. 9.

Verificandosi il trapasso, anche parziale, di proprietà degli edifici soggetti alla tassa annua obbligatoria, i proprietari debbono

farne denuncia all'Ufficio delle Imposte di consumo, entro il termine fissato per le denunce di cui al precedente art. 8, per le opportune variazioni all'elenco dei contribuenti a tale tassa.

Art. 10.

Scaduto il termine per la presentazione delle denunce di cui al precedente art. 9, l'ufficio delle imposte di consumo procede alle seguenti operazioni.

- a) rettifica le dichiarazioni inesatte o incomplete;
- b) esegue gli accertamenti per quei contribuenti che non abbiano presentato la scheda.

Le rettificazioni e gli accertamenti d'ufficio devono essere notificati agli interessati per mezzo degli agenti che ne fanno referto.

I ricorsi contro le operazioni dell'ufficio devono essere presentati al podestà non più tardi di giorni trenta da quello della notificazione di cui al comma precedente.

Il podestà comunica le sue decisioni all'ufficio delle imposte di consumo, il quale le notifica ai ricorrenti nei modi innanzi stabiliti.

Liquidazione e pagamento dell'imposta, in abbonamento, sulle riparazioni.

Art. 11.

In base alle denunce ricevute, alle rettifiche, agli accertamenti di ufficio ed alle decisioni del podestà, lo ufficio delle imposte di consumo compila l'elenco dei contribuenti che, dopo l'approvazione del podestà, viene pubblicato all'albo pretorio per non meno di 15 giorni. Della pubblicazione deve essere dato avviso agli interessati a mezzo di pubblico manifesto.

L'elenco così pubblicato costituisce i contribuenti in obbligo di pagare l'imposta alle epoche fissate, senza bisogno di alcun altro avviso.

Art. 12.

Contro le risultanze dell'elenco, ed entro trenta giorni dall'ultimo giorno della sua pubblicazione, è ammesso ricorso al podestà per errori materiali e per irregolari iscrizioni di partite dipendenti da rettificazioni od accertamenti d'ufficio, i cui avvisi non siano stati notificati o siano stati notificati irregolarmente, per inesistenza della partita, iscritta a seguito di conferma col silenzio, e per doppia iscrizione di una stessa partita.

Art. 13.

Le partite accertate nel corso dell'anno sono iscritte in elenchi suppletivi.

Il contributo per dette nuove iscrizioni decorre dal primo giorno del semestre solare successivo a quello nel quale si è verificato il fatto che dà titolo alla percezione.

Art. 14.

Il contributo annuo sopra indicato deve essere pagato, all'Ufficio delle Imposte di Consumo in due rate uguali, alle scadenze previste per i tributi erariali, e cioè al 10 aprile e 10 ottobre di ogni anno.

Se il contributo non è superiore a L. 10, il pagamento deve essere fatto in una sola volta alla scadenza della prima rata.

Il ritardo, oltre i dieci giorni, nel pagamento del canone o delle rate sopra indicate fa incorrere il contribuente nella indennità di mora del 6% sull'ammontare della somma non pagata.

**Autorizzazione per le costruzioni e pagamento
della prima e seconda rata dell'imposta.**

Art. 15.

Per le costruzioni soggette a imposta, i lavori non possono iniziarsi se prima non sia stato versato, all'Ufficio predetto, una somma pari ad un terzo della presunta imposta dovuta, da calcolarsi in base alla denuncia presentata, o quando l'Ufficio lo ritenga necessario, sui risultati di apposita verifica eseguita da un tecnico del Comune.

Il versamento deve essere effettuato entro i dieci giorni dalla notifica della liquidazione.

Non appena l'edificio in costruzione sia giunto alla completa copertura, il proprietario è in obbligo di versare all'Ufficio suddetto il secondo terzo dell'imposta presunta come sopra.

Il residuo dell'imposta (ultimo terzo) viene corrisposto in seguito alla liquidazione da farsi in ordine al disposto del successivo articolo 24.

Misurazione delle costruzioni.

Art. 16.

La misura dei fabbricati nuovi, o degli ampliamenti, delle sovracostruzioni, dei rifacimenti ecc., per la parte riconoscibile nuova, si determina computando il volume vuoto per pieno, e per le costruzioni chiuse da solo muro perimetrale, la superficie coperta, a mq., per ogni piano (1) e osservando le norme seguenti:

(1) Ultimo capoverso e penultimo alinea del comma a) dell'art. 55.

1) La cubatura degli edifici nuovi o di parte di essi, si calcola misurando all'esterno l'intero corpo del fabbricato, ossia, facendo il prodotto dell'area coperta (escluse le sporgenze dei cornicioni, delle gronde e dei balconi o delle terrazze) per la corrispondente altezza, misurata dal livello medio del piano stradale o di campagna, fino al punto più elevato della linea di gronda del tetto o della terrazza soprastante; sarà fatta dal piano delle fondamenta quando i locali sotterranei siano predisposti ad uso di abitazione, negozio, uffici o altro uso di soggiorno.

Ove il fabbricato, per l'avvenuta interruzione dei lavori o per altra ragione, non sia coperto nè da tetto nè da terrazza, si misurano con il sistema di cui sopra le parti interamente finite; per quelle lasciate allo stato rustico si calcolano i singoli materiali impiegati.

Per piano delle fondamenta s'intende il pavimento inferiore dei locali sotterranei.

2) Le costruzioni chiuse da un solo muro perimetrale, senza muri interni e senza piani superiori (come tettoie, capannoni, porticati, ecc.) saranno colpite con la aliquota fissa ogni mq. di superficie coperta.

3) I notevoli rifacimenti di edifici esistenti ed i manufatti e gli impianti di nuova costruzione che non siano misurabili con il sistema della cubatura vuoto per pieno, saranno colpiti con distinte aliquote per ciascuna specie di materiali impiegati nella costruzione.

4) Le costruzioni eseguite sopra il tetto (esclusi gli abbaini, camini e lucernari), nonché quelle sporgenti dall'edificio, come latrine pensili, scale esterne, ballatoi coperti ecc. (esclusi i cornicioni delle gronde ed i balconi o terrazzi scoperti), saranno misurate a parte e il loro volume sarà aggiunto a quello del fabbricato misurato come al n. 1.

5) Per gli ampliamenti, sopralzi, rifacimenti ecc., di edifici già esistenti, la cubatura si determina facendo il prodotto della

loro superficie di pianta (escluse le sporgenze dei cornicioni, gronde, balconi e terrazzi) per la corrispondente altezza, misurata dal livello medio del piano di separazione col fabbricato preesistente fino al punto più elevato della linea di gronda, come è detto al numero 1.

6) Per le costruzioni nuove diverse da quelle sopra indicate, (muri di cinta, di sostegno ecc., ponti, balconate, scale esterne ai fabbricati, ecc.) come pure per le costruzioni isolate non emergenti dal suolo, qualunque siano la loro struttura e destinazione, si tiene calcolo dei singoli materiali impiegati a seconda della tariffa da applicarsi.

Per gli edifici nuovi la imposta viene applicata sulla intera cubatura del fabbricato, misurata come è detto sopra, compresi i vani sotterranei, quando siano destinati all'uso di cui sopra; quando trattasi, invece, di ampliamenti, sopralzi ecc., la tassa si applica sul volume della sola parte aggiunta o ricostruita.

Per le recinzioni o altre costruzioni consimili fatte in parte in muratura e in parte con inferriate o reti metalliche, l'imposta si accerta e si liquida separatamente applicando le aliquote stabilite per i vari materiali.

Nel caso che una parte del fabbricato abbia i caratteri voluti per godere dell'esenzioni stabilite per gli opifici industriali o per gli edifici colonici ecc., la cubatura di tali parti verrà dedotta da quella totale del fabbricato, agli effetti della liquidazione della tassa.

Art. 17.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento obbligatorio di cui al precedente art. 3, la superficie di ogni piano si calcola misurando il fabbricato dall'esterno, compresi i muri.

I piani sotterranei e quelli sotto tetto, quando trattasi di

ambienti non destinati agli usi di cui al precedente articolo, si escludono dal computo della superficie tassabile.

Esenzioni.

Art. 18.

Sono esenti dall'imposta di consumo:

1° i materiali impiegati nella costruzione, ampliamento, sopralzo, rifacimento e manutenzione di edifici o di altre opere stabili ed in generale tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate, nonchè al servizio postale, telegrafico e telefonico;

2° i materiali impiegati nella costruzione rifacimenti e riparazioni di edifici di proprietà ovvero in uso delle Amministrazioni dello Stato, della Croce Rossa, anche se i lavori siano eseguiti in appalto; nelle chiese aperte al Culto pubblico cattolico accessibili a tutti i fedeli, dei Seminari e delle case parrocchiali, nonchè degli altri Enti parafiscali alle Amministrazioni dello Stato, quali: l'Opera Nazionale Dopolavoro, l'Opera Nazionale Balilla, l'Opera Nazionale Italia Redenta, l'Opera Nazionale Orfani di Guerra, ecc. (1);

3° i materiali impiegati nella costruzione, ampliamento, sopralzo e manutenzione di opifici industriali, di edifici colonici o di parti di essi di case rustiche e di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari;

Quelli però usati per gli opifici industriali o per gli edifici colonici di cui sopra, sono soggetti ad imposta allorchando detti edifici ricevano una diversa destinazione entro 5 anni della costruzione.

(1) Questi Enti sono stati parafiscati, agli effetti dell'esenzione da qualunque imposta o tassa, alle Amministrazioni dello Stato, rispettivamente, coi Regi Decreti Legge 10 agosto 1927, n. 1559 (Opera Nazionale Dopolavoro e Opera Nazionale Balilla); 4 ottobre 1928, n. 2398 (Opera Nazionale Italia Redenta) e 26 luglio 1929, n. 1397 (Opera Nazionale Orfani Guerra).

4° i materiali impiegati nella manutenzione dei fabbricati, nei 10 anni successivi a quello della dichiarazione di abitabilità, o del rilascio di licenza equivalente, e quelli adoperati nelle riparazioni previste dall'articolo 1604 del Codice Civile.

5° le costruzioni provvisorie di durata non superiore ad un anno.

Allorquando gli edifici di cui ai successivi articoli 16 e 17 ricevano una destinazione diversa, devesi, per gli edifici medesimi soddisfare l'imposta dovuta.

A tale effetto prima che ne sia variata la destinazione, il proprietario è tenuto a presentare all'Ufficio delle Imposte di consumo la denuncia di cui al precedente art. 7.

Opifici industriali.

Art. 19.

Sono considerati opifici industriali, agli effetti dell'esenzione prevista nel precedente art. 18, n. 3.

a) tutte le costruzioni o parti di costruzioni: «destinate» ad una industria o manifattura esercitata per mezzo di meccanismi o apparecchi inamovibili per necessaria infissione allo scopo di modificare ed adattare le materie prime, o formati in guisa da avere una permanente destinazione industriale, come impianti per acquedotti, per la produzione del gas luce e dell'energia elettrica, forni, fonderie, fornaci da laterizi, centrali elettriche, telefoniche, radiofoniche e simili;

b) le costruzioni galleggianti, come mulini natanti, chiatte per draghe e grue, e simili, anche se assicurate a punti fissi del suolo.

Sono da ritenersi come parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero di operai.

L'esenzione prevista dall'art. 18, n. 3 non è applicabile ai muri che recingono gli stabilimenti quando, nel recinto stesso, vi

sono anche edifici non inservienti esclusivamente all'industria ivi esercitata e perciò soggetti all'imposta.

Edifici colonici.

Art. 20.

Agli effetti del precedente art. 18, n. 3 nella espressione « edifici colonici » si comprendono tutte le costruzioni o parti di costruzioni coi loro accessori, quando appartengono allo stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre destinate:

a) all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, ritenendosi anche per tali i guardiani o custodi dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali, nonchè coloro che con nome di capisquadra, sorveglianti, campari o altro equivalente, conducono o assistono materialmente i giornalieri e gli operai al lavoro;

b) al ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione o alimentato da quei terreni;

c) alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, nonchè alla custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi che servono alla coltivazione dei terreni medesimi.

Sono considerate altresì edifici colonici le costruzioni che, eseguite su i terreni cui servono, sono destinate alla abitazione abituale del proprietario o dell'affittuario dei terreni stessi che attendono direttamente alla conduzione dell'azienda agricola.

Opere di bonifica e di miglioramento agrario.

Art. 21.

Per l'applicazione della esenzione dell'imposta di cui al precedente art. 18 n. 3, rientrano fra le opere di bonifica e di mi-

glioramenti agrari: le strade poderali o interpoderali e le teleferiche che possono sostituirle, i pozzi; gli abbeveratoi; le concimaie; i muri di cinta e ogni altra opera atta a cingere o chiudere fondi; le opere per provvedere i fondi di acqua potabile o di irrigazione; le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo e qualunque altra opera per sistemare e prosciugare terreni; i fabbricati per uso collettivo di conservazione e distribuzione di merci agricole e prodotti agrari e per deposito di bestiame; le opere per la correzione dei corsi di acqua e per la difesa dalle acque; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; le opere edilizie che siano d'interesse comune di un comprensorio di bonifica o di una parte notevole di esso; ed in genere qualsiasi altra opera diretta al miglioramento stabile dei fondi ed alla sistemazione montana a' sensi dei RR. decreti 29 luglio 1927 n. 1509 e 13 febbraio 1933, n. 215.

Costruzioni provvisorie.

Art. 22.

Si considerano costruzioni provvisorie, agli effetti dell'esenzione prevista nel precedente art. 18, n. 5, anche i cantieri formati per costruzioni di opere edilizie purchè siano adibiti esclusivamente per luogo di deposito dei materiali ed attrezzi da impiegarsi nella costruzione delle opere ivi progettate, ed a lavori compiuti siano interamente demoliti.

Le costruzioni provvisorie ed i cantieri non demoliti, rispettivamente, trascorso l'anno dall'esecuzione ed a lavori compiuti, devono essere nuovamente denunziati e vengono considerati come costruzioni provvisorie superiori ad un anno.

Per queste ultime è dovuto l'anticipo dell'intera imposta, salvo la parziale restituzione della medesima nel solo caso in

cui le costruzioni siano state totalmente demolite, ed a demolizione avvenuta, nei seguenti termini:

del 20 % della tassa pagata, per quelle la cui durata non abbia ecceduto gli anni 5;

del 40 %, per quelle la cui durata non abbia ecceduto gli anni 4;

del 60 %, per quelle la cui durata non abbia ecceduto gli anni 3;

dell'80 %, per quelle la cui durata non abbia ecceduto gli anni 2.

Costruzioni di lusso, di tipo medio e popolari

Art. 23

Agli effetti dell'applicazione della tariffa di cui all'art. 4, le costruzioni si dividono in:

- a) costruzioni di lusso;
- b) costruzioni di tipo medio;
- c) costruzioni di tipo popolare;
- d) costruzioni assimilabili a quelle di abitazione.
- c) costruzioni ultra popolari (1).

Art. 24.

Si considerano di lusso quegli stabili che si rivelano tali per l'uso al quale sono destinati, per l'impiego in essi in prevalenza, di materiali pregiati, e per la notevole ricchezza dell'architettura e decorazioni dei finimenti, tanto interni come esterni, e che comunque presentino le seguenti caratteristiche:
all'esterno:

(1) Facoltativa da parte del Comune. - Cancellare se del caso.

a) le facciate esterne abbiano decorazioni architettoniche dei prospetti e siano rivestite in pietra da taglio od in maioliche artistiche e simili o siano diversamente decorate con pitture di valore artistico.

all'interno:

b) i vani abitabili per ogni alloggio (restando escluso da questo numero i locali accessori di servizio quali la cucina, i bagni, le latrine, l'ingresso, le camere per la servitù, i ripostigli), siano almeno cinque, e presentino ciascuno una superficie di almeno mq. 25;

c) l'altezza media netta dei locali (esclusi ammezzati e sopralzi) superi i m. 4,50;

d) per i soli locali di rappresentanza (e quindi esclusi i locali di servizio e simili), le decorazioni negli ambienti siano eseguiti con rivestimenti lussuosi in stucchi pregevoli, in piastrelle ceramiche ornamentali di valore, in marmi notevoli, in legno pregiato, od in drappo fine; i soffitti siano tirati a stucco o dipinti con decorazioni di valore artistico o fatti a cassettoni decorati;

le pareti siano tirate a stucco e decorate con colori o vernici speciali o rivestite con tappezzerie di stoffa o d'altri materiali lavabili e inalterabili alla luce, oppure siano rivestite in marmo o in legno pregiato;

e i serramenti in genere siano di noce o di altro legname pregiato;

e) ogni appartamento sia servito, oltre che dalla scala padronale, anche di una scala di servizio ed abbia almeno due gabinetti da bagno e due latrine. Inoltre la superficie complessiva dei locali di servizio (anticamera, cucina, dispensa, guardaroba, camere da letto per la servitù, gabinetto da bagno, toelette ecc. ad eccezione dei corridoi di disimpegno) sia almeno il 40% della superficie dell'intero appartamento.

Non è necessaria per essere considerati di lusso la coesistenza

di tutte le suesposte condizioni: è sufficiente invece che ne siano soddisfatte tre e tra queste quelle di cui alle voci d) ed e).

Le costruzioni destinate ad uso teatro, cinematografo, sale da ballo o comunque destinate a luogo di ritrovo e di divertimento, sono da considerarsi di lusso, ancorchè presentino solo due qualsiasi delle caratteristiche di cui ai paragrafi succitati.

Art. 25.

Si considerano costruzioni di tipo medio quegli stabili (e non soltanto ad uso di abitazione) che siano costruiti con materiali non particolarmente pregiati, e di cui le linee architettoniche, i rivestimenti, gli ornati, le decorazioni in genere non abbiano un pregio particolare, e che comunque presentino le seguenti caratteristiche:

all'esterno

a) le facciate esterne presentino modanature o pitture che allontanandosi dalla massima semplicità tendano a dare un aspetto ricercato al fabbricato, o siano parzialmente rivestite in pietra da taglio.

all'interno:

b) le altezze medie nette dei vani (esclusi gli ammezzati ed i sopralzi) superino i ml. tre e non eccedano i ml. 4,50;

c) le pareti interne siano tirate a stucco o rivestite di tappezzeria o dipinte semplicemente a colla con colorazioni semplici; e le decorazioni comprendano anche fregi ed ornati che non abbiano un pregio notevole;

— i serramenti siano in larice o legname consimile;

— i pavimenti siano prevalentemente in parchetti o piastrelle greificate o linoleum o gomma o alla «Veneziana»;

— le scale in pietra da taglio od in cemento lavorato con qualche ricercatezza;

— l'impianto di termosifoni.

Sono inoltre da considerarsi appartenenti al tipo medio oltre tutte quelle costruzioni che per le loro caratteristiche non si possono fare rientrare nè nella categoria superiore nè in quella inferiore e che a termine di legge non godano diritto di esenzione dall'imposta, quelle case economiche considerate dall'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1857, nonchè le case di abitazione che non sono prive di agi e di distinzione.

Art. 26.

Si considerano tipo popolare, o costruzioni assimilabili a quelle di abitazione, come ospedali, edifici scolastici, ricoveri e simili, le costruzioni aventi le caratteristiche indicate nell'art. 1 del Decreto Luog. 15 giugno 1919 n. 1857, nonchè tutte le altre costruzioni che non sono classificabili fra le categorie precedenti, e che, pur rispondendo a moderni criteri di statica e di igiene, sono tuttavia contenute in limiti di rigorosa semplicità.

Art. 27.

L'impiego di marmo per le scale, soglie, davanzali, ecc. non vale a far classificare nella categoria superiore le case di tipo medio e di tipo popolare o costruzioni assimilabili come sopra.

Art. 28.

Per le costruzioni speciali, non assimilabili a quelle ad uso di abitazione, nelle quali non esista la divisione normale in piani, come teatri, cinematografi, autorimesse e simili, il contributo annuo è determinato con criteri assimilativi, supponendo l'edificio suddiviso in piani alti ciascun quattro metri. Le frazioni di altezza inferiori a quattro metri sono calcolate per un piano se superino i due metri; si trascurano se siano uguali o inferiori a due metri.

Liquidazione dell'imposta.

Art. 29.

L'imposta si accerta e si liquida definitivamente a fabbrica o lavoro ultimati, in base ai rilievi di misurazione fatti dal tecnico delegato dal Comune. Del sopraluogo del tecnico deve essere dato preavviso al proprietario della costruzione almeno cinque giorni prima.

Gli accertamenti e la liquidazione della imposta si notificano al debitore a mezzo degli agenti delle imposte di consumo che ne fanno referto, e contro il risultato dei medesimi l'interessato può produrre ricorso al podestà nel termine di trenta giorni.

Trascorso tale termine, senza che l'interessato abbia prodotto ricorso o in base alla decisione del podestà quando vi sia stato ricorso, l'ufficio spedisce al debitore l'avviso di pagamento dell'imposta da effettuarsi nel termine di dieci giorni.

L'avviso di pagamento obbliga senz'altro il debitore, che in caso di mora, è escusso con le norme indicate nell'art. 188 del regolamento 30-4-1936, N. 1138, oltre l'applicazione della indennità di mora prevista nel 6 % dopo trascorsi dieci giorni dalla costituzione di mora.

Art. 30.

Per la determinazione dei volumi nelle nuove costruzioni si osservano le seguenti norme:

1) il volume del fabbricato comprende anche quello delle opere non facenti parte del corpo del fabbricato come rimessa automobili, serre, ecc.

2) per tutte le costruzioni previste alle voci a), b), c) dell'art. 23 la misurazione si effettua normalmente partendo dal piano di campagna o dal piano stradale sino al piano della terrazza e alla linea di imposta del tetto.

Si effettuerà invece partendo dai sotterranei ove questi siano predisposti ad uso abitazioni, uffici, negozi, o ad altro uso di soggiorno.

3) Per le costruzioni chiuse da soli muri perimetrali la misura della superficie viene eseguita sulla loro proiezione orizzontale ed estesa fino al bordo esterno della linea di gronda.

Notificazione delle liquidazioni e invito a pagamento.

Art. 31.

(Art. 49 T. U. per la finanza locale).

Per i crediti per imposta di consumo, l'Amministrazione ha il privilegio, innanzi ad ogni altro creditore, sui materiali da costruzione soggetti, anche se posti in opera ed anche se le costruzioni siano passate ad altro proprietario, giusta il disposto dell'art. 49, lettera b) del T. U.

Interruzione delle opere edilizie.

Art. 32.

Allorchè le opere edilizie progettate vengano interrotte nel corso della costruzione od abbiano solo parziale compimento, si procede alla liquidazione e alla riscossione dell'imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente eseguita.

La liquidazione dell'imposta si effettua col sistema a misura (vuoto per pieno o superficie coperta) per le parti di costruzione interamente ultimate, e con l'applicazione di distinte aliquote a ciascuna specie di materiali impiegati nella costruzione per le parti di costruzione non completate.

Prima di riprendere i lavori sospesi deve essere presentata una nuova denuncia e deve essere versato il terzo della presunta imposta dovuta sui lavori da terminare, con le stesse modalità stabilite nei precedenti art. 7 e 15.

Vigilanza.

Art. 33

(Art. 54 T. U. per la finanza locale).

Con le norme indicate nell'articolo 54 del T. U., i funzionari delegati dal Comune e gli agenti delle Imposte di consumo possono accedere nelle località ove vengono eseguiti lavori edilizi e possono, in qualunque tempo, assumere rilievi e richiedere tipi e tutte le notizie che ritenessero necessarie per la regolare applicazione dell'imposta.

Demolizione o diversa destinazione degli edifici.

Art. 34

La demolizione e la diversa destinazione data ad un edificio, dopo eseguito il pagamento dell'imposta, non danno diritto a restituzione, eccetto che nel caso previsto dal precedente art. 18

Art. 35

Contro le decisioni emesse dal Podestà, ai sensi dei precedenti articoli 10, 12, 29 è ammesso ricorso gerarchico a norma dell'articolo 344 del Regolamento 30 aprile 1936, N. 1138.

Il ricorso non sospende la riscossione della imposta o del contributo salvo i rimborsi che fossero dovuti a contestazione definitiva.

Disposizioni transitorie e generali.**Art. 36**

I fabbricati e in genere i lavori edilizi in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno assoggettati all'imposta stabilita, limitatamente alla parte di costruzione o di lavori da eseguirsi dopo la detta data, in base alla tariffa vigente e osservando le norme contenute nel presente regolamento.

A tale effetto i proprietari devono fare la denuncia prescritta dal precedente art. 7, nella quale deve essere indicato lo stato dei lavori effettivamente compiuti alla data suddetta, e, approssimativamente, la misura dei lavori che rimangono ancora da eseguire.

I detti lavori non potranno essere continuati senza che sia stato effettuato il versamento di cui all'art. 12, ove trattisi di costruzione soggetta ad imposta.

Art. 37

Con apposito avviso l'Amministrazione indicherà il termine entro il quale dovranno essere presentate le denunce per i lavori in corso di cui al precedente articolo, nonchè quello per la presentazione delle denunce di cui all'art. 8, per la prima applicazione dell'imposta, mediante abbonamento obbligatorio, sui materiali impiegati nelle riparazioni eccedenti quelle ordinarie previste dall'art. 1604 del Codice Civile.

Deliberato dal Podestà addì 31/7 - 1936 A. XIV ²⁵

N.



Il Podestà

[Signature]

Il Segretario Comunale

[Signature]

Publicato all'Albo pretorio addì 23 AGO. 1936 A. XIV

giorno (1) Festivo senza reclami.

Il Segretario Comunale

[Signature]

Approvato dalla G. P. A. in seduta 193..... - A.....

col N. div. I, sentito l'Ufficio Tecnico di Finanza.

Il Segretario Comunale

Publicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune, e cioè dal al 193..... - A.

Il Segretario Comunale

Visto: **Il Podestà**

(1) Festivo o di mercato.

Il presente Regolamento venne omologato dal Ministero delle Finanze in data..... 193..... A. X.....

Il Segretario Comunale

.....

Visto: Il Podestà

.....